Parlamento europeo

2019-2024



Commissione per i trasporti e il turismo

2023/0311(COD)

8.11.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

(COM(2023)0512 - C9-0328/2023 - 2023/0311(COD))

Relatore per parere (*): Erik Bergkvist

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA\1289522IT.docx PE755.987v01-00

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo di questa iniziativa è creare una carta europea della disabilità che servirà da prova del riconoscimento della condizione di disabilità. La proposta prevede il riconoscimento reciproco della carta europea della disabilità in tutti gli Stati membri, garantendo in tal modo ai titolari della carta che viaggiano o si recano in un altro Stato membro l'accesso alle condizioni speciali esistenti o al trattamento preferenziale in relazione a vari servizi, attività e strutture, alle stesse condizioni e agli stessi termini dei residenti dello Stato membro visitato.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione, che risponde alla **richiesta** avanzata da tempo da tutti i movimenti per la disabilità di garantire un migliore trattamento delle persone con disabilità e consentire loro di beneficiare di condizioni speciali al di fuori del loro paese di origine. Il relatore sostiene anche l'iniziativa della Commissione di unire in un'unica proposta la carta europea della disabilità con il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

La presente proposta stabilirà le norme principali che disciplinano il rilascio della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché **modelli standardizzati comuni per le due carte**.

Per quanto riguarda il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, la proposta sostituirà il sistema istituito dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, in quanto specifiche aggiunte e deviazioni nazionali dal modello raccomandato hanno portato a una proliferazione di carte diverse, ostacolandone il riconoscimento transfrontaliero. La proposta attuale fornisce quindi norme e condizioni comuni che disciplinano il rilascio del contrassegno e un modello comune che tutti gli Stati membri dovranno applicare in sostituzione di tutti i molteplici contrassegni nazionali di parcheggio esistenti.

Il relatore ritiene che la presente proposta getterà le basi per la libera circolazione delle persone con disabilità, allo stesso livello di qualsiasi altra persona. Infatti, mentre tutti i cittadini dell'UE hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione, nella pratica tale diritto è spesso compromesso per le persone con disabilità, la cui mobilità nella vita quotidiana è ostacolata da una mancanza strutturale di accessibilità e di servizi adeguati. È urgente superare tali ostacoli e garantire la piena non discriminazione e parità di accesso ai servizi, in modo che le persone con disabilità possano godere degli stessi diritti del resto della società, anche nella pratica. La creazione di una carta europea della disabilità e di un contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità comuni rappresenta un passo promettente in questa direzione. Tuttavia, la proposta della Commissione può essere ulteriormente migliorata a tale riguardo.

È importante che le nuove carte europee siano facilmente accessibili, utilizzabili e gratuite. Pertanto, il relatore propone che ciascuno Stato membro istituisca un punto di contatto nazionale come "sportello unico" che fornisca informazioni e orientamenti agli utenti sulle condizioni e sui servizi inclusi nelle nuove carte europee nel proprio territorio, nonché sulle condizioni e sui servizi concessi nell'ambito delle pertinenti carte e certificati nazionali. Tali punti di contatto nazionali sono collegati attraverso un portale web europeo, insieme ai siti web ufficiali di ciascuno Stato membro, per consentire ai titolari delle rispettive carte di ottenere una chiara panoramica delle condizioni e dei servizi che si applicano in ciascuno

Stato membro.

Inoltre, il relatore è convinto che il **formato digitale** delle carte europee apporterà un notevole valore aggiunto ai titolari, una volta stabiliti il formato tecnico e le specifiche. A tal fine, la Commissione adotta atti delegati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della direttiva per evitare ritardi ingiustificati in tale processo.

Inoltre, è necessario garantire che i titolari della carta europea della disabilità che utilizzano servizi di trasporto passeggeri transfrontaliero non subiscano ripercussioni negative nei casi in cui gli Stati membri applichino condizioni o trattamenti preferenziali diversi. Il relatore propone pertanto che gli Stati membri garantiscano che al momento dell'acquisto gli operatori forniscano ai viaggiatori informazioni chiare sulle parti delle operazioni in cui si applicano tali condizioni speciali o trattamenti preferenziali, per evitare che i passeggeri che viaggiano da uno Stato membro rischino di trovarsi sprovvisti di un documento di viaggio valido quando entrano in un altro Stato membro.

Tuttavia, la presente proposta non dovrebbe **imporre un onere burocratico agli Stati membri**, motivo per cui il relatore ha deciso di non modificare l'ambito di applicazione e di lasciare che gli Stati membri decidano in funzione delle loro attuali pratiche nazionali.

Infine, per garantire che la presente direttiva rimanga adeguata allo scopo e continui a migliorare il funzionamento della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, il relatore propone che la **Commissione valuti** periodicamente se la direttiva abbia conseguito i suoi obiettivi nonché la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione e, se del caso, presenti una proposta legislativa per modificare la direttiva.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità *anche* in materia di accesso a beni e servizi

Emendamento

(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017⁴⁰, stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di *occupazione, protezione sociale,*

disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e che deve essere promossa la parità di opportunità per i gruppi sottorappresentati (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione.

Emendamento

(10) A causa della mancanza di riconoscimento *reciproco* della condizione di disabilità tra gli Stati membri, le persone con disabilità possono incontrare difficoltà specifiche nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di libera circolazione, in particolare per quanto riguarda la mancata disponibilità di informazioni online sui loro diritti e vantaggi specifici.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di

Emendamento

(13) In questo caso, le persone con disabilità che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro sono svantaggiate nell'esercizio dei loro diritti di libera circolazione rispetto alle persone senza disabilità e alle persone con disabilità in possesso di un certificato di disabilità, di

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

⁴⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita. una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che riconosca la loro condizione di disabilità nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte

Oltre alle barriere fisiche e di altro tipo nell'accesso agli spazi e ai servizi pubblici e privati, le spese elevate sono un fattore chiave che scoraggia molte persone con disabilità dal viaggiare⁴⁸ poiché queste ultime hanno esigenze specifiche e possono inoltre avere bisogno di persone che le accompagnino o le assistano, comprese quelle riconosciute come assistenti personali conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, rendendo i costi di viaggio più elevati rispetto alle persone senza disabilità⁴⁹. Il mancato riconoscimento della condizione di disabilità in altri Stati membri potrebbe limitare l'accesso di dette persone a condizioni speciali, come l'accesso gratuito, le tariffe ridotte o il trattamento preferenziale, e si ripercuote sui costi di viaggio, sulla loro vita e sulle loro scelte

Emendamento

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-

⁴⁸ Risultati della relazione finale basata su un'indagine rivolta alle organizzazioni della società civile dell'UE; Shaw and Coles, "Disability, holiday making and the tourism industry in the UK: a preliminary survey", 25(3) Tourism Management (2004), pagg. 397-403; Eugénia Lima Devile e Andreia Antunes Moura (2021), "Travel by People With Physical Disabilities: Constraints and Influences in the Decision-Making Process".

⁴⁹ McKercher e Darcy (2018), "Re-

conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

conceptualizing barriers to travel by people with disabilities", Tourism Management Perspectives, pagg. 59-66. [Altro per la relazione?]

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, può essere importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

Emendamento

Un trattamento preferenziale (come l'assistenza personale, l'accesso prioritario ecc.), offerto a titolo gratuito o meno, \hat{e} importante affinché le persone con disabilità possano accedere a vari servizi, attività o strutture e usufruirne al meglio. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento reciproco, nello Stato membro in cui sono in viaggio o in visita, della loro condizione di disabilità e dei documenti formali che la riconoscono rilasciati in altri Stati membri, le persone con disabilità potrebbero non essere in grado di beneficiare delle condizioni speciali o del trattamento preferenziale offerti dagli operatori privati o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro ai titolari di un certificato di disabilità, di una carta di disabilità o di qualsiasi altro documento formale che ne riconosca la condizione di disabilità ivi rilasciato.

Or en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, attività e strutture,

Emendamento

(20) Al fine di facilitare l'accesso delle persone con disabilità a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale in relazione a servizi, *come i servizi di*

anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

trasporto passeggeri, attività e strutture, anche se forniti a titolo gratuito, in altri Stati membri, dovrebbero essere rimossi gli ostacoli e le difficoltà che ancora sussistono quando ci si reca in viaggio o in visita in un altro Stato membro a causa della mancanza di riconoscimento della condizione di disabilità e dei documenti formali rilasciati in altri Stati membri che riconoscano tale condizione e i diritti di parcheggio.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Affinché le persone con disabilità possano beneficiare pienamente della carta europea della disabilità, gli Stati membri dovrebbero istituire siti web chiari, accessibili e aggiornati sui quali gli interessati possano reperire le informazioni pertinenti sui loro diritti e vantaggi.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla

Emendamento

(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio, l'accesso prioritario, posti a sedere designati *e facilmente accessibili* nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da

PE755.987v01-00 8/20 PA\1289522IT.docx

spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate e facilmente accessibili. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Quando si applicano condizioni speciali o trattamenti preferenziali alle operazioni transfrontaliere di trasporto passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per garantire che al momento dell'acquisto gli operatori forniscano ai viaggiatori informazioni chiare sulle parti delle operazioni alle quali si applicano tali condizioni speciali o trattamenti preferenziali, per evitare che i passeggeri che viaggiano da uno Stato membro rischino di trovarsi sprovvisti di un

documento di viaggio valido quando entrano in un altro Stato membro a causa della diversa applicazione delle condizioni speciali o dei trattamenti preferenziali.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità contengano tutte le informazioni pertinenti anche in braille.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) Il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere sempre gratuiti e restare tali.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei

Emendamento

(29) Al fine di garantire che i lavoratori con disabilità possano effettivamente esercitare pienamente i loro diritti alla libera circolazione e beneficiare anche dei

servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro. servizi, delle attività e delle strutture offerti dagli Stati membri, anche se forniti a titolo gratuito, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità dovrebbero essere disponibili anche per i lavoratori che sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro per motivi di lavoro, compresi i lavoratori transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 31

Testo della Commissione

A fini di sensibilizzazione e per agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

A fini di sensibilizzazione e per (31) agevolare l'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale quando le persone con disabilità sono in viaggio o in visita in un altro Stato membro, tutte le informazioni pertinenti riguardanti le condizioni, le norme, le prassi e le procedure applicabili per ottenere la carta europea della disabilità e/o il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e per il successivo utilizzo dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Gli operatori privati o le autorità pubbliche che concedono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità dovrebbero rendere tali informazioni disponibili al pubblico in un formato chiaro, completo, agevole e accessibile per le persone con disabilità, nel rispetto dei pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882. Inoltre, per garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili e utilizzabili per il pubblico e le persone con disabilità,

gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto nazionale come "sportello unico" che fornisca informazioni e orientamenti agli utenti sulle condizioni e sui servizi inclusi nella carta europea della disabilità e nel contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità nel proprio territorio, nonché sulle condizioni e sui servizi concessi nell'ambito delle pertinenti carte e certificati nazionali. La Commissione dovrebbe esercitare una vigilanza sufficiente sul buon funzionamento dei punti di contatto nazionali e dovrebbe essere sufficientemente consultata.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro introduce la carta europea della disabilità secondo il formato uniforme comune *e accessibile* di cui all'allegato I. Gli Stati membri introducono caratteristiche digitali nelle carte fisiche utilizzando mezzi elettronici con finalità antifrode nell'ambito della carta europea della disabilità, non appena la Commissione avrà stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8 le prescrizioni relative alle caratteristiche digitali di cui all'allegato I. Il supporto di memorizzazione digitale non contiene più dati personali di quelli forniti per la carta europea della disabilità di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 7

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la presente direttiva al fine di stabilire il formato digitale della carta europea della disabilità e garantire l'interoperabilità, e di modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Emendamento

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 11 che integrino la presente direttiva stabilendo il formato digitale della carta europea della disabilità e garantiscano l'interoperabilità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 anche per modificare l'allegato I al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, introdurre caratteristiche digitali al fine di prevenire falsificazioni e frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 60 giorni.

Emendamento

4. Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità è rilasciato o rinnovato dallo Stato membro di residenza su richiesta della persona con disabilità. È rilasciato o rinnovato entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta, non superiore a 30 giorni. Le persone con disabilità hanno tuttavia il diritto di chiedere che la versione digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità sia pronta entro 15 giorni.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 7

PA\1289522IT.docx 13/20 PE755.987v01-00

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 per integrare la direttiva al fine di stabilire il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali, e di modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Emendamento

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione *adotta* atti delegati conformemente all'articolo 11 che integrino la direttiva stabilendo il formato digitale del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e garantiscano l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 anche per modificare l'allegato II al fine di modificare le caratteristiche comuni del formato uniforme, adattarlo agli sviluppi tecnici, prevenire le falsificazioni e le frodi, contrastare gli abusi o gli utilizzi impropri e garantire l'interoperabilità, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di strumenti digitali.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e informare le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. A tale proposito, gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto nazionale che fornisca informazioni e orientamenti al pubblico e alle persone con disabilità sulle condizioni e sui servizi inclusi nella carta europea della disabilità e nel contrassegno europeo di parcheggio per le persone con

PE755.987v01-00 PA\1289522IT.docx

disabilità nel proprio territorio, nonché sulle condizioni e sui servizi concessi nell'ambito delle pertinenti carte e certificati nazionali.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se *disponibile*, *o* con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

7. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche e, se *del caso*, con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Entro ... [6 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva] la Commissione istituisce un portale web europeo dedicato e aggiornato, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che colleghi, in modo chiaro, accessibile e trasparente, i punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 2 e i siti web ufficiali negli Stati membri di cui al paragrafo 7 del presente articolo. La Commissione valuta la possibilità di includere nel portale web europeo una funzione di raffronto che consenta agli utenti di confrontare la normativa di uno Stato membro con un'altra, comprese, se del

caso, le differenze regionali e comunali all'interno degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontaliero forniscano ai passeggeri in possesso di una carta europea della disabilità informazioni chiare sulle parti delle operazioni alle quali si applicano condizioni speciali o trattamenti preferenziali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui *al paragrafo* 1 del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Emendamento

3. Le informazioni di cui *ai paragrafi* 1 *e 1 bis* del presente articolo sono messe a disposizione gratuitamente in modo chiaro, completo, agevole e facilmente accessibile, anche attraverso il sito web ufficiale degli operatori privati o delle autorità pubbliche, se disponibile, o con altri mezzi adeguati, conformemente ai pertinenti requisiti di accessibilità dei servizi di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1

1. Entro il gg/mm/aa [*tre* anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Entro il gg/mm/aa [*due* anni dopo la data di applicazione della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nell'ambito di tale relazione, la Commissione valuta inoltre la misura in cui l'attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e la sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il gg/mm/aa [entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal gg/mm/aa [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva Allegato I – punto 8

Testo della Commissione

8. La scritta "carta europea della disabilità" *è riportata* utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Emendamento

8. **Tutte le informazioni pertinenti, compresa** la scritta "carta europea della disabilità", **sono riportate** utilizzando il carattere Arial e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva Allegato II – punto 3 – lettera b – trattino 1

 la scritta in stampatello
"contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Emendamento

— la scritta in stampatello "contrassegno di parcheggio europeo per le persone disabili" nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso *e in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg*; a sufficiente distanza segue la scritta in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;

Or. en

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione del progetto di parere, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona	
Funktionsrätt Sverige	
European Disability Forum (EDF)	
European Blind Union (EBU)	